COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022

Relazione Tecnico Finanziaria

In conformità della circolare della RGS n. 25 / 2012

Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Introduzione

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale, prima contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999 è stata ridefinita dall'art. 67 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018 (di seguito CCNL Funzioni Locali).

Il succitato nuovo contratto nazionale mantiene la distinzione delle risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (art. 67 commi 1 e 2, con possibilità di integrazione ai sensi del comma 5 lett. a)) e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (art. 67 commi 3, 4 e comma 5 lett. b)).

In particolare l'articolo 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018, con riguardo alla parte stabile, parla di un "*...unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ...*

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

A tale proposito occorre rilevare che l'importo a carico del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nel 2017 è stato pari ad €. 100.000,00 e che il Comune di Riccione ha altresì stanziato ed utilizzato l'importo di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, importo che per il Comune di Riccione è stato pari ad €. 21.741,67, per cui l'importo consolidato del Fondo 2022, così come già fatto per i Fondi 2018, 2019, 2020 e 2021, andrà calcolato al netto di €. 121.741,67 ai sensi della seconda parte dell'art. 67 comma 1.

Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate

Dal punto di vista delle relazioni sindacali continua a permanere, anche nel sistema disegnato dal CCNL 21.05.2018, la sostanziale distinzione tra la costituzione del fondo risorse decentrate (di competenza "unilaterale" dell'amministrazione) e la ripartizione del Fondo fra gli istituti del salario accessorio, che spetta invece alla contrattazione integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente.

A tale riguardo occorre tuttavia segnalare come il nuovo CCNL pur non scalfendo nella sostanza tale principio di separazione delle competenze, abbia introdotto alcune previsioni che escono da tale schema. Ci si riferisce in particolare all'art. 5 comma 3 lett. g) laddove prevede che sia materia di confronto con le OO.SS. l'eventuale incremento del Fondo a seguito di riduzione degli importi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e all'art. 67 comma 4 laddove prevede una verifica in sede di contrattazione integrativa in caso di integrazione della parte variabile del Fondo di un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza (facoltà prima in capo esclusivamente all'amministrazione su relazione dell'organismo di valutazione).

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Unico importo consolidato

L'importo unico consolidato, per il 2022, (al netto delle risorse stanziate nel 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative) è pari ad **€. 1.180.556,26.**

A titolo esplicativo si riportano in dettaglio le disposizioni contrattuali di alimentazione di tale importo:

Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999	**€. 491.530,06**
Articolo 15 comma 1 lettera a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999	**€. 6.082,00**
Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999	**€. 90.052,07**
Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999	**€. 68.531,85**
Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999	**€. 5.422,71**
Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999	**€. 45.264,63**
Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999	**€. 2.567,88**
Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001	€. **106.347,17**
Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004	**€. 67.399,18**
Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004	**€. 54.354,18**
Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006	**€. 50.247,00**
Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008	**€. 66.747,00**
Articolo 32 comma 7 CCNL 22.01.2004	**€. 21.741,67**

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 (ex art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001), il quale prevedeva di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio: **euro 123.071,63.** Il dato fa riferimento alle risorse liberate da personale cessato fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 inserimento di risorse aggiuntive stabili sul fondo 1999 per effetto dell'effettivo incremento della dotazione organica del personale PM nel 1998 (DGC n. 279 del 2 luglio 1998) per **€ 18.075,99**.

Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999: verifica dell'evoluzione delle dotazioni organiche dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, di cui si è già dato conto nella relazione tecnica finanziaria del fondo 2008; **€ 35.284,89**;

Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09) – Differenziali valori PEO a seguito degli incrementi stipendiali. Per il Comune di Riccione l'importo equivale ad **€. 49.578,02**.

Decurtazione dall'Importo unico consolidato delle risorse destinate, nel 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative.

L'art. 67 comma 1 dispone che l'importo unico consolidato sia decurtato dell'importo che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

L'importo stanziato sul Fondo 2017 per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è stato di **€. 100.000,00**.

Lo stesso articolo dispone che confluisca nel Fondo, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 (0,2% del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza), nel caso in cui nel 2017 non sia stato utilizzato per gli incarichi di alta professionalità.
Il Comune di Riccione ha utilizzato per gli incarichi di "alta professionalità" l'importo di cui all'art. 32 comma, 7 sopra citato, pari ad **€. 21.741,67**.
Tale importo deve essere quindi anch'esso decurtato dall'importo consolidato del Fondo 2022.
Totale decurtazione dell'Importo Unico consolidato ai sensi dell'art. 67 comma 1: **€. 121.741,67**.

TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (al netto delle risorse stanziate nel 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative): **€. 1.180.556,26**

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità previsti dal CCNL 21.05.2018
All'importo unico consolidato va aggiunta, nella parte stabile, la Ria dei cessati durante il 2018 (pari a €. 6.488,17), il 2019 (pari a €. 8.050,25), il 2020 (pari a €. 5.499,39) e il 2021 (pari a €. 3.618,55), anche quest'ultima pertanto pienamente disponibile dall'1.1.2022 (Totale: **€. 23.656,36**).

Art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 21.05.2018 – Incremento di €. 83,20 per ogni unità di personale in servizio presso l'ente alla data del 31.12.2015, a valere dall'anno 2019.
L'incremento del Fondo a decorrere dal 2019 è pari ad un importo di **€. 37.024,00.**

Art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.05.2018 – Incremento di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
Le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
Per il Comune di Riccione l'importo da iscrivere dall'anno 2019 è pari a **€. 30.999,50**.

Totale incrementi parte stabile previsti dal CCNL 21.05.2018: € 91.679,86.

Totale Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: **€. 1.272.236,12**

DECURTAZIONE del Personale ATA
In sede di controllo ispettivo condotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato generale di Finanza pubblica) avviato presso il Comune di Riccione con nota n. 30695 del 1 Marzo 2019, è stata contestata, con nota prot. n. 220412 del 2.10.2020 la mancata decurtazione dell'importo relativo al salario accessorio del personale ATA trasferito allo Stato a decorrere dal 1.1.2000.
Esaminato il rilievo, l'Amministrazione Comunale ha già comunicato allo stesso MEF, con lettera prot. n. 7654 del 3.02.2020, l'intenzione di superare il rilievo stesso, procedendo alla decurtazione dell'importo di salario accessorio dal Fondo risorse decentrate già a decorrere dal 2020 e procedendo altresì, ai sensi di legge, al recupero di quanto stanziato sul Fondo nei 10 anni passati (dal 2010 al 2019), attraverso una decurtazione delle risorse stabili del Fondo in ragione di una annualità per anno, per una durata di 10 anni (dal 2020 al 2029).

L'accoglimento del rilievo del Mef comporterà quindi, per il 2021, un minore stanziamento sulla parte stabile pari ad €. 14.761,76 e una decurtazione di analogo importo sulla parte variabile (a destinazione non vincolata) a titolo di recupero delle somme impropriamente stanziate nel periodo 2009-2019 (nella quota parte del 10%).

Alla luce di tale decurtazione, pari ad €. 14.761,76, la parte stabile del Fondo per il 2021 ammonta complessivamente ad **€. 1.257.474,36**

Totale Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: €. 1.257.474,36

1.2 Sezione II – Risorse Variabili

Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge

In questa parte della sezione II sono esposte le risorse variabili che non hanno uno specifica e puntuale vincolo di destinazione definito dalla legge.

Art. 67 comma 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 – Tale norma prevede la possibilità di incrementare, annualmente, la parte variabile del Fondo "di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4".

Il comma 4 dello stesso art. 67 dispone letteralmente "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."

Tale previsione contrattuale riprende una preesistente disposizione (art. 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999) con la differenza che mentre prima l'iscrizione sul Fondo avveniva in via unilaterale da parte dell'Amministrazione, previa certificazione, da parte del Nucleo di Valutazione, che le stesse somme erano giustificabili dai processi di riorganizzazione attuati dall'ente, con la nuova previsione non vi è più l'obbligo di certificazione da parte dell'organismo di valutazione ed è invece previsto un passaggio (verifica) in sede di contrattazione decentrata.

In sede di CCI del Comune di Riccione sottoscritto in data 27.06.2019 è stata prevista, all'art. 5, l'iscrizione nella misura massima prevista (comma 2) ammettendo tale integrazione in ciascun esercizio qualora, nel bilancio dell'ente, sussista la relativa capacità annuale di spesa e sia stato adottato specifico indirizzo, in tal senso, da parte dell'Amministrazione Comunale (comma 3).

L'amministrazione, in sede di Bilancio di previsione 2022, ha stanziato le risorse necessarie e con Delibera di Giunta comunale n. 113 del 31.03.2022 (punto 1 lett. b) del dispositivo) ne ha autorizzato l'iscrizione per un importo pari a **€. 104.456,84**.

Art. 67 comma 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 – La norma prevede la possibilità di incrementare, annualmente, la parte variabile del Fondo "di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)".

L'art. 67 comma 5, lett. b) prevede la possibilità di destinare apposite risorse "... *alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati*

oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)).

La Giunta Comunale, nel rispetto dei vincoli disciplinati dall'art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017 (ora modificato dall'art. l'art. 33 comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58), con la deliberazione n. 113 del 31-3-2022, in coerenza con il Piano esecutivo di gestione adottato con la Delibera di Giunta comunale n. 22 del 31.01.2022, ha approvato e quantificato i progetti di miglioramento dei servizi per l'anno 2022:

c) In particolare la Giunta, con la citata deliberazione, valutati i miglioramenti ipotizzati nei singoli obiettivi da misurare sulla base di specifici e concreti indicatori di risultato, valutato il numero e il peso professionale del personale che opera nei citati obiettivi e progetti, ha approvato, al punto 1 lett. c), l'iscrizione di risorse per un ammontare massimo di **€. 130.000,00** ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 67 comma 3 lett. f), da distribuirsi all'incentivo per i messi notificatori e ai progetti di miglioramento dell'ente, come di seguito riportato e più dettagliatamente descritto nel **Documento 1** allegato agli atti della medesima delibera:

c1) **€. 70.000,00** ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21.05.2018 per il Progetto Speciale per il personale delle istituzioni per l'infanzia comunali di Riccione - Anno 2022, denominato "Progetto speciale - inclusione, outdoor education, inglese: le nuove sfide educative" (punto 1 c1 della deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 31.03.2022);

c2) **€. 6.000,00** ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21.05.2018 per il Progetto Speciale "Città Sicura" 2022, finanziato con risorse di cui all'art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (codice della strada), importo compreso nei limiti previsti con delibera di Giunta Comunale n. 333 del 3-12-2021 (punto 1 c2 della deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 31.03.2022);

c3) **€. 53.000,00** ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) del CCNL 21.05.2018 per Progetti di sviluppo / miglioramento dei Servizi Comunali per l'anno 2022 contenuti nel PEG/P. 2022/2024 (Punto 1C3 della deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 31.03.2022), valorizzati sulla base del numero e del peso professionale del personale dipendente che vi partecipa, stabilendo che i valori ivi riportati potranno successivamente essere variati in relazione alla eventuale variazione delle risorse complessivamente disponibili, oppure in caso di variazione del numero e del peso professionale dei dipendenti che collaborano alla realizzazione dell'obiettivo e dell'eventuale assegnazione ai medesimi anche del personale non di ruolo;

c4) **€. 1.000,00** ai sensi dell'art. 54 CCNL 14.09.2000 (art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21.05.2018 (Incentivo per i Messi notificatori), (punto 1c4 della deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 31.03.2022);

Tutti gli obiettivi di accrescimento/miglioramento sono stati definiti dai dirigenti competenti e prevedono o un miglioramento del servizio esistente, o la conferma di obiettivi di miglioramento impostati negli ultimi anni, oppure l'avvio e la conclusione di una attività nuova. Lo stato di attuazione viene misurato sulla base di indicatori di risultato di tipo quantitativo o di indicatori di attività in relazione al completamento di specifiche fasi del progetto/obiettivo.

Le somme concretamente disponibili sul fondo saranno poi determinate a consuntivo in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi; a tal proposito nella stessa delibera di Giunta comunale si stabilisce che il conseguimento degli obiettivi compreso fra un intervallo da 90 e 100 comporta comunque il riconoscimento dell'intero valore economico dell'obiettivo.

Al Punto 2 del dispositivo si dà atto che gli importi destinati al progetto speciale della Pubblica Istruzione, al progetto speciale "Città Sicura 2022" ed ai progetti di miglioramento dei servizi comunali potranno subire delle parziali modifiche in sede di contrattazione collettiva integrativa riguardante la ripartizione del Fondo, nel rispetto dell'importo complessivo di risorse variabili aggiuntive assegnate al Fondo con il medesimo atto e delle modalità di ripartizione tra risorse destinate alla performance organizzativa e alla performance individuale;

È il caso infine di precisare che nella stessa deliberazione la Giunta Comunale, al punto 6 del dispositivo, si stabilisce che gli importi sopra indicati potranno subire delle variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione alla verifica a fine anno del concreto esplicarsi del limite previsto dall'art. 33 comma 2 (ultimo periodo) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, entro e non oltre lo stanziamento di bilancio 2022 e salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei vincoli in materia di spesa di personale come stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.05.2018 - Sono da iscriversi sulla parte variabile a destinazione non vincolata del Fondo 2022 anche gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nel corso del 2021 e risparmiati nel corso dello stesso anno, quantificabile in **€. 2.012,63**.

Totale risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge e sottoposte a limite: €. 236.469,47.

Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge e non sottoposte a limite Economie contrattuali

Nella parte variabile del Fondo vengono inoltre iscritte le c.d. economie contrattuali di parte stabile del Fondo 2021. Tali economie possono essere infatti iscritte sul fondo risorse decentrate dell'anno 2022, nella parte variabile, quale quota una tantum ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999.
A tale proposito in ottemperanza all'orientamento applicativo Aran (Ral 1826 del 03.03.2016), sono state iscritte sul Fondo 2022 solo le economie di parte stabile del Fondo 2021, pari ad **€. 77.851,78.**

Economie Fondo lavoro straordinario 2021 (Art. 67 comma 3 lett. e)

Nel corso del 2021 si è registrata una spesa per lavoro straordinario pari a €. 64.902,82, rispetto ad una dotazione storica dello specifico Fondo di €. 84.812,20, con una economia pari a **€. 19.909,38**, che viene iscritto su questa parte del Fondo 2022.

Tra le risorse variabili a destinazione non vincolata va anche iscritta, con il segno meno, per il piano di recupero della quota non decurtata a suo tempo relativa al personale ATA, recupero operato in accoglimento del rilievo formulato dal MEF già in precedenza citato.
La quota di decurtazione per l'anno 2022, secondo il Piano di recupero decennale 2020-2029 attuato ai sensi dell'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, è pari ad **€. 14.761,76**.

Totale Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge e non sottoposte a limite:
€. 82.999,40.

I parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale
Le risorse variabili a destinazione non vincolata sono da considerare come risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies secondo periodo del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 come modificato dal d.lgs. 150/2009, facoltativamente messe a disposizione dall'amministrazione comunale.
La disposizione citata pone come condizione necessaria, anche se non sufficiente, il rispetto dei parametri di virtuosità previsti per la spesa di personale, nonché il rispetto del patto di stabilità (ora vincolo di finanza pubblica).
Il mancato rispetto di tali vincoli comporta l'impossibilità per l'amministrazione di erogare materialmente la parte di risorse che sono da considerare come risorse aggiuntive.

Il vincolo sulla spesa di personale tuttora vigente è contenuto nell'art.1 comma 557 - quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, che testualmente recita "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*". La predetta disposizione è stata interpretata dalla Corte dei conti nel senso che il triennio 2011-2013 è da intendersi quale parametro temporale fisso e immutabile e non più come valore dinamico (cfr. C. conti, sez. aut., 6 ottobre 2014, n. 25/SEZAUT/2014/QMIG; id., deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG).

La verifica del suddetto limite di spesa di personale viene effettuata pertanto attraverso il confronto tra la spesa impegnata desunta dal consuntivo (*ovvero stanziata in sede di bilancio di previsione*) rispetto al corrispondente valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013:

Con parere dell'Organo di revisione dell'ente reso sul BPF 2022-2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024" (Art.151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.10 D. Lgs. n. 118/2011)" è stata fornita dimostrazione del rispetto del suddetto limite di spesa sulla base dei seguenti valori:

Parametro
Spesa di personale (valore medio del triennio 2011-2013): €. **14.023.912** (dato ricavato dai conti consuntivi)

Spesa di personale risultante dal rendiconto 2021 (*calcolata in comparazione omogenea con la media triennale di spesa 2011-2013 con riguardo alle voci di spesa di personale incluse o escluse dal computo dell'aggregato di spesa*)

RENDICONTO 2021-€ 13.381.506

Spesa di personale risultante dal BPF 2022-2024 (*calcolata in comparazione omogenea con la media triennale di spesa 2011-2013 con riguardo alle voci di spesa di personale incluse o escluse dal computo dell'aggregato di spesa*)

PREVISIONE ANNO 2022 € 13.538.770
PREVISIONE ANNO 2023 € 13.026.700
PREVISIONE ANNO 2024 € 13.024.625

Con l'entrata in vigore dell"art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed a seguito dell'adozione del relativo Decreto attutivo 17 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020 è stata definita la nuova disciplina applicabile ai comuni con decorrenza dal 20.04.2020 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato incentrata su un indice di sostenibilità finanziaria della spesa di personale definito come rapporto tra la spesa complessiva di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,

Con l'adozione della delibera di Giunta comunale n. 75 del 7.03.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024 e della dotazione organica" corredata dal parere dell'Organo di Revisione (Verbale n. 6) rilasciato il 7.03.2022, (prot. n. 17663/2022 del 7/03/2022) è stato fornito il dettaglio del rispetto della nuova disciplina applicabile al Comune di Riccione quale ente cd. intermedio nel prospetto Tab. 2.1 riportante il punto 7 della sezione operativa parte 2 del DUP 2022-2024, Piano triennale del Fabbisogno di Personale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011)") nella quale è calcolato l'indice di "sostenibilità finanziaria" per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'ente secondo la disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 sulla base dei dati del rendiconto 2020 (ultimo rendiconto approvato) e la verifica del rispetto del limite spesa di cui all' art.1 comma 557-quater legge 296/2006, precisando che le previsioni di modifica contenuta nel presente piano sono ad invarianza di spesa e parametri rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato.

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge

In questa parte della sezione II sono specificate le risorse variabili che vengono iscritte sul fondo ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lett. C) del CCNL 21.05.2018, cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.

Queste risorse, pur se previste da svariate leggi per scopi e finalità alquanto diversi fra loro, hanno in comune, rispetto alla dinamica del fondo risorse decentrate, il fatto che la loro utilizzazione è vincolata alla specifica incentivazione prevista dalla norma, con la conseguenza che una eventuale differenza fra somma stanziata e somma effettivamente erogata, non può essere utilizzata per finanziare altri istituti economici previsti dal CCNL e non può essere rinviata al fondo dell'anno successivo.

Nel 2022 rientrano in tale ambito le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che vengono iscritte, per il 2022, per un importo previsto pari ad **€. 108.130,00**.

A tale proposito occorre rilevare che, dopo i due pronunciamenti della Corte dei Conti – Sezione autonomie (deliberazioni n. 7/2017 e N. 24//2017) che hanno indotto anche il Comune di Riccione ad inserire l'importo degli incentivi per funzioni tecniche iscritto sul Fondo 2017 nel calcolo del limite del Fondo dello stesso anno, è intervenuta la L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che all'art. 1, comma 526, ha specificato che il finanziamento del Fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture.

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 113 in esame precisa, infatti, che "*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*."

Sulla base ditale modifica legislativa vi è stato un nuovo pronunciamento della Corte dei Conti, questa volta a sezioni riunite (n. 6/2018) che ha sottratto gli stessi incentivi dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

- Le risorse destinate ad incentivare l'attività di patrocinio legale dell'**avvocatura comunale**, nell'ambito delle cause con esito favorevole, come previsto dall'articolo 27 del CCNL 14.09.2000, anche per il 2022 vengono iscritte secondo un criterio di competenza, con riferimento cioè ai compensi previsti per sentenze emanate o previste nell'anno 2022, che vengono iscritte, sulla base di un criterio previsionale.

  A partire da ciò per quanto riguarda i compensi dovuti a spese recuperate dalla parte soccombente verranno liquidati solo una volta che il Comune avrà effettivamente incamerato gli introiti dovuti.

  Sulla base di tale criterio nel Fondo 2022 vengono iscritti, provvisoriamente, **€. 30.000,00**, che rappresenta l'importo stimato iscritto sul bilancio di previsione 2022, mentre terminato l'anno si procederà, con successivo atto, all'iscrizione dell'importo definitivo.

  Per quanto riguarda invece le cause vinte con spese compensate nel Fondo 2022 viene iscritto l'importo di **€. 2.387,32**, pari all'importo massimo consentito, quale importo liquidato allo stesso titolo nell'anno 2013.

  A proposito delle risorse destinate ad incentivare l'attività dell'avvocatura comunale in relazione alle sentenze con esito favorevole all'ente, il parere della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51/2011 escludeva dette risorse dal limite previsto dall'articolo 9 comma 2 bis senza distinzione fra cause favorevoli con condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di giudizio e cause favorevoli con compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

  Con la nota n. 72010 del 4 settembre 2013 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, a proprio parere, le risorse destinate ad incentivare l'attività dell'avvocatura comunale sono sottratte dal vincolo di finanza pubblica volto a contenere il trattamento economico accessorio del personale dipendente, solo nell'ipotesi delle cause vinte con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, in quanto solo in tal caso non vi sarebbero effetti negativi sugli equilibri di bilancio.

  A partire dal 2014 il Comune di Riccione si è attenuto a tale interpretazione della RGS e ciò avviene anche in relazione al Fondo 2022.

- Riguardo alle risorse variabili a destinazione vincolata, l'art. 1, comma 1091 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ha previsto la possibilità per gli enti locali di riconoscere un incentivo al personale che nell'ente svolge attività di accertamento dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa Rifiuti

(TARI). L'art. sopra richiamato testualmente recita: "….. *i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*".

La Giunta ha approvato un apposito Regolamento sulle modalità di costituzione del Fondo mentre i criteri per la distribuzione dell'incentivo al personale non dirigenziale sono stati definiti del CCI sottoscritto in data 19.12.2019;

Sulla base delle modalità di costituzione del Fondo stabilito nel Regolamento e delle somme incassate dall'ente per il recupero dell'evasione Imu e Tari nel 2021, viene iscritto sul Fondo 2022 un importo pari a **€. 46.338,26**.

Sempre riguardo alle risorse variabili previste ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lett. C) del CCNL 21.05.2018 vengono iscritte sul Fondo 2022:

- il compenso incentivante per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria (art. 32 comma 40 D.L. 269/2003), per un importo pari a **€. 15.000,00**;

  A proposito di tale compenso è opportuno evidenziare come non vi sia unanime valutazione circa la sottoposizione di tale importo al limite del Fondo ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Da un lato la Ragioneria Generale dello Stato, che con il Parere n. 257831 del 18.12.2018 elenca le tipologie di risorse finanziarie escluse dal limite del Fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs.75/2017, tra le quali non viene ricompreso l'istituto in oggetto, dall'altro alcuni pronunciamenti di sezioni regionali di Corte dei Conti, tra cui la deliberazione della Corte dei Conti Veneto n. 31/2013 con la quale è stato affermato che i compensi previsti per il personale dedicato all'istruttoria e definizione delle domande di condono edilizio ai sensi della Legge 24/11/2003 n. 326 di conversione del D.L. 269/2003 "sono esclusi (sterilizzati) dall'applicazione del vincolo di cui all'articolo 9, comma 2 bis del DL 78/2010";

  Per ragioni di prudenza e anche di omogeneità con il calcolo del limite com'è è avvenuto dal 2010 ad oggi (considerando cioè tale voce inclusa nella disciplina del limite) si preferisce includere l'importo sopra indicato all'interno del limite salvo escluderlo qualora dovesse intervenire una lettura diversa anche da parte della ragioneria dello Stato.

- Il compenso Istat di cui all'art. 70-ter CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per un importo pari a €. 9.400,00, non sottoposto al limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 più volte citato.

- Il compenso previsto per un importo di € 3.624,54 per le spese recuperate dalle parti soccombenti nelle controversie tributarie previsto dall'art. 15 comma 2-bis del d.lgs. 546/1992 (aggiunto dall'art.12 comma 1 lett. b del D.L.n.437/1996) successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 con il comma 2-sexies, erogabile anche ai titolari di posizioni organizzative ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. h) ultimo periodo del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali. Il suddetto compenso è assoggettabile al limite secondo il parere

della Corte dei Conti-Veneto n.177/2020 "salvo che tali soggetti (percettori) siano in possesso dell'abilitazione e siano iscritti nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all'albo";

Totale risorse variabili a destinazione vincolata non sottoposte a limite: €. 193.868,26
Totale risorse variabili a destinazione vincolata sottoposte a limite: €. 21.011,86
Totale risorse variabili a destinazione vincolata: €.214.880,12

Riepilogo Risorse variabili
Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge: **€. 236.469,47 + €. 82.999,40= €. 319.468,87**

Risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge: **€. 193.868,26 + €. 21.011,86 = €. 214.880,12**

Totale Risorse Variabili: € 534.348,99

1.3 Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Come emerso dalla esposizione fin qui svolta, sul Fondo risorse decentrate 2022 è stata effettuata una decurtazione di €. 14.761,76 dalla parte stabile (personale ATA transitato allo Stato dal 1.1.2000) ed una decurtazione di pari importo sulla parte variabile, a titolo di recupero, effettuato ai sensi dell'art. 40 comma 3-q DLgs. 165/2001, degli importi del Personale ATA, erogati nel periodo 2010-2019, secondo un piano di recupero che si svilupperà per i prossimi 10 anni (dal 2020 al 2029) nella misura appunto di €. 14.761,76 per ciascun anno.

1.4 Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale delle risorse con carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della Sezione 1)	**€. 1.257.474,36**
Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della Sezione 2):	**€. 534.348,99**
Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti)	**€. 1.791.823,35**

La costituzione del fondo 2022 è effettuata nel rispetto della vigente disciplina legale e contrattuale (CCNL 2016-2018 – Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018) e nelle more della definitiva stipulazione del CCNL 2019-2021. La costituzione del fondo 2022 sarà pertanto adeguata alle previsione di incremento delle risorse del fondo con le relative decorrenze previste dallo stipulando CCNL 2019-2021. Nel corso dell'esercizio 2022 sarà altresì verificata la condizione di adeguamento del limite in relazione all'eventuale variazione in aumento del personale a tempo indeterminato in servizio nel 2022 rispetto alla data del 31.12.2018 secondo la disciplina recata dall'art.33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 30 aprile 2019 n.34 e i criteri applicativi illustrati dal MEF-RGS con nota prot. 179877 del 1.09.2020, salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei vincoli in materia di spesa di personale.

1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo.

Come specificato nella circolare n. 25/2012 della RGS, tale sezione è pensata per gli enti locali che gestiscono la contabilità del fondo risorse decentrate non includendo nello stesso le quote spese per le Progressioni Economiche già attribuite negli anni passati.

Il Comune di Riccione, dal 2018, ha fatto confluire nel Fondo risorse decentrate le risorse previste dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, che, fino al 2017 erano state allocate fuori dal Fondo (€.**49.578,02).**

Non sono più comprese in questa sezione, dal 2018, neppure le risorse previste dall'articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, da destinare alle posizioni organizzative appartenenti all'area delle alte professionalità (articolo 8 comma 1 lettera b) del CCNL 31 marzo 1999. Essendo le stesse state previste ed utilizzate nel corso del 2017 esse vengono poste a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018.

Non esistono pertanto risorse allocate fuori dal fondo risorse decentrate 2022.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dallo specifico contratto integrativo.

In questa Sezione vengono indicate le somme non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto già regolate da precedenti CCI normativi o dal precedente CCI economico, o per effetto di specifiche disposizioni di legge, di contratto (CCNL) o per istituti consolidati quali le progressioni economiche orizzontali assegnate a tutto il 2021.

Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

Progressioni Economiche Orizzontali consolidate interamente a carico della parte stabile del fondo **€. 607.259,61**.

Si tratta della spesa a carico del Fondo sostenuta per le PEO storiche (le PEO in godimento al 31.12.2021 più le PEO che si assegneranno nel 2022).

La Disciplina delle progressioni economiche orizzontali è stata modificata dall'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

I criteri integrativi per la distribuzione delle risorse fra i settori e i criteri per la selezione del personale sono stati dettagliati nel contratto collettivo integrativo normativo, sottoscritto in data 17.12.2020, di integrazione al CCI del personale dipendente del Comune di Riccione per il triennio 2019/2021.

L'assegnazione delle Progressioni economiche per l'anno 2022 saranno effettuate sulla base dei criteri integrativi di cui al CCI sopra citato. Nel corso del 2022 saranno effettuate nuove Progressioni Economiche Orizzontali per un importo massimo di €. 40.000,00 euro su base annuale che, considerata la decorrenza dal 1 luglio 2022, graveranno solo in parte sul Fondo 2022 e sono riportate nella Sezione 2 per l'importo massimo effettivo 2022 (€. 20.000,00).

Indennità di comparto (Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004). L'indennità di comparto è disciplinata in toto dal contratto collettivo nazionale. La spesa, per il 2022, è stata prevista in **€ 216.745,95** interamente finanziata con la parte stabile del Fondo.

Indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido, Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001. Tale trattamento economico è disciplinato in toto dalla contrattazione nazionale. La spesa *interamente a carico della parte stabile del fondo* ammonta ad rispettivamente a **€. 26.483,29 e 23.249,67** (Spesa prevista 2022).

Riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V qualifica funzionale; Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999: la spesa, *interamente a carico della parte stabile del fondo* 2022, si prevede pari ad **€ 5.722,08**;

Unità operative complesse – Art. 17 comma 3 ccnl 1.04.999. L'istituto è disciplinato in toto dalla contrattazione nazionale per il pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 al personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del CCNL 1.04.1999 e che non fosse stato investito di un incarico di posizione organizzativa. L'importo stanziato sul Fondo 2021 è pari **a €. 1.743,12**.

Totale destinazioni non soggette a contrattazione per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili: **€. 881.203,72.**
Il totale delle destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili è pari a **€. 901.203,72,** in quanto si aggiungono €. 20.000,00 di PEO da assegnare dal 1.07.2022 che, essendo soggette a contrattazione, vengono riportate nella sezione II).

Destinazioni per cui non è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

Indennità di turno Art 23 del CCNL 21.05.2018. Il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione integrativa ma è fissato dall'articolo 23 comma 5 del CCNL sopra citato.
Spesa prevista 2022: **€ 197.000,00** – Nell'ambito del CCI normativo sottoscritto il 27.06.2019 la disciplina integrativa normativa dell'istituto è stata aggiornata alle nuove disposizioni contrattuali di cui all'art. 23 del CCNL 21.05.2018;

Indennità condizioni di lavoro. Questa indennità, introdotta dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 (art. 70 bis) ha assorbito, modificandone in parte le caratteristiche e le modalità di apprezzamento, le indennità di rischio, disagio e maneggio valori. La nuova indennità è stata disciplinata a livello integrativo nel CCI 27.06.2019, data dalla quale è entrata in vigore.
Spesa prevista 2022**: €. 50.000,00**.

Indennità di reperibilità. Questa indennità viene corrisposta secondo gli importi e le modalità di cui al comma 2 lett. d) CCNL 1 aprile 1999, al CCNL 14.09.2000 e all'art. 24 del nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018. Spesa prevista 2022: **€ 1.500,00.**

Lavoro festivo (maggiorazione 50%) Orario notturno, festivo e notturno/festivo - Tale indennità è disciplinata dall'articolo 24 comma 1 del CCNL 14 settembre 2000 ed è stata prevista, nel nuovo contratto nazionale, dall'art. 68 comma 2 lett. d). Spesa prevista 2022: **€ 2.500,00.**

Indennità di servizio esterno

Questo istituto, anch'esso previsto per la prima volta dal nuovo CCNL Funzioni Locali, è stato regolamentato, nei criteri e negli importi giornalieri dal CCI 27.06.2019 ed è entrato in vigore dalla stessa data. L'importo previsto e stanziato per il 2022 è pari ad **€. 56.000,00**.

Indennità di specifiche responsabilità (art. 70 quinquies comma 2). Questa indennità viene corrisposta secondo gli importi e le modalità di cui all'art. 70-quinquies comma 2 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 13 comma 3 del CCI 27.06.2019.

L'importo destinato a questa indennità per il 2022 è previsto in €. **4.500,00.**

Indennità di Funzione – Per **l**e posizioni che accedono a questa indennità, prevista per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 20 del CCI 27.06.2019, lo stanziamento per il 2022 è pari a **€. 7.000,00**.

Indennità di specifiche responsabilità (art. 70 quinquies comma 1).

Questa indennità viene corrisposta secondo gli importi e le modalità di cui all'articolo 70 **quinquies** del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 13 commi 1 e 2 del CCI 27.06.2019. Lo stanziamento previsto per l'anno 2022 è pari ad **€ 35.000,00.**

Totale destinazioni trattamenti continuativi (indennità) per cui non è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo: €. 353.500,00

Inoltre in tale sezione, riservata alle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dallo specifico contratto integrativo di ripartizione del Fondo sono anche iscritte le risorse che si prevede di utilizzare nel 2022 per erogare gli speciali incentivi previsti dalla legge; nel Comune di Riccione si tratta delle risorse per incentivare il recupero dell'evasione ICI, delle risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs 50/2016, i compensi incentivanti per l'Avvocatura Civica, il compenso incentivante per i dipendenti impiegati nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e tributaria, gli incentivi per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria di cui all'art. 32 co. 40 D.L. 269/2003,, i compensi per le spese di giudizio recuperate dalla controparte in giudizi tributari e i compensi ISTAT (Si veda il modulo I sezione II della presente relazione).

- **Incentivo collegato allo svolgimento di funzioni tecniche.** Le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 vengono iscritte, per il 2022, per un importo previsto pari ad **€. 108.130,00**. Come già esposto in precedenza (Modulo I Sezione II) l'importo degli incentivi per funzioni tecniche iscritto sul Fondo 2022 non viene inserito nel calcolo del limite del Fondo ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017).
- **Compensi per avvocatura**
  Compensi per cause vinte con spese compensate: €. **2.387,32**.
  Compensi per cause vinte con spese recuperate dalla controparte: **€. 30.000,00** (importo stimato e iscritto sul Fondo 2022).
- **Incentivi per recupero evasione fiscale e tributaria** ai sensi dell'art. 1, co. 1091, L. 30 Dicembre 2018, n. 145: **€. 46.338,26** (importo di competenza 2022 iscritto sul Fondo 2022).
- **Incentivi per attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria** (art. 32 co. 40 D.L. 269/2003) **€. 15.000,00** (importo iscritto sul Fondo 2022).

- **Compensi per spese di giudizio recuperate dalla controparte in giudizi tributari** (compensi previsto anche a favore delle P.O. ex art. 18 c.1 lett h) del CCNL 2016-18) **€. 3.624,54** (importo iscritto sul Fondo 2022).
- **Compensi Istat (art. 70-ter CCNL Funzioni Locali 21.05.2018) €. 9.400** (importo iscritto sul Fondo 2022).

Totale destinazioni per cui non è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo: €. 568.380,12 (€. 353.500,00 + €. 214.880,12 a destinazione vincolata).

Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata integrativa: € 1.449.583,84

2.2 SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

Nuove Progressioni economiche orizzontali 2022.

Nel corso del 2022 saranno effettuate nuove Progressioni Economiche orizzontali per un importo massimo di €. 40.000,00 euro su base annuale che, considerata la decorrenza dal 1 luglio 2022, graveranno solo in parte (50%) sul Fondo 2022 e sono riportate nella Sezione 2 per l'importo massimo effettivo 2022 **(€. 20.000,00).**

Destinazioni per cui non è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

Risorse destinate alla Performance Organizzativa

Alla performance organizzativa dei dipendenti è assegnato un importo pari a **€. 40.000,00**.
La Perforrmance organizzativa è regolata dal Contratto integrativo sulla base di quanto disposto dall'art. 7 co. 4 lett. b) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, che prevede quale materia di contrattazione i "criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" e dall'art. 68 co. 2, secodo il quale le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;

Le modalità per la distribuzione del compenso di Performance organizzativa al personale non dirigenziale sono specificati nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Riccione, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 4.09.2020 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 375 del 27-12-2021.

Risorse destinate alla Performance individuale

Compenso Messi notificatori: art. 17 com 2 lett. e) e art. 17 comma 2 lett. i) ccnl 01.04.1999 – Importo stanziato nel 2021: **€. 1.000,00.**

Progetto speciale da finanziare con risorse art. 67 comma 3 lettt. h) CCNL 21.05.2018

Progetto Speciale "Celebrazione matrimoni e unioni civili" (PDO 2022).
Le risorse sono state stanziate ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettt. h) e comma 4 del CCNL 21.05.2018. Importo stanziato: **€. 1.500,00**.
Il progetto di cui sopra è stato espressamente richiamato nella delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31-1-2022 (Documento A4) che approva i progetti di accrescimento / miglioramento dei servizi ed i progetti speciali per l'anno 2022 e nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 31-3-2022 "Direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente - anno 2022 e indirizzi alla delegazione trattante per la contrattazione integrativa per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2022 e la modifica al CCI normativo 2019-2021", che assegna le risorse di parte variabile (punto 1 lett. b) del dispositivo);

Progetto Speciale "Città Sicura 2022". Le risorse sono state stanziate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL 21.05.2018.
Il progetto di cui sopra è stato espressamente approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31-1-2022 (Documento A4), che approva i progetti di accrescimento / miglioramento dei servizi ed i progetti speciali per l'anno 2022, e richiamato nella Delibera di Giunta n. Giunta n. 113 del 31-3-2022 "Direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente - anno 2022 e indirizzi alla delegazione trattante per la contrattazione integrativa per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2022 e la modifica al CCI normativo 2019-2021" (punto 1 lett. C2).
E' previsto per il 2022 uno stanziamento di **€ 7.000,00**, finanziato con le risorse derivanti dalle contravvenzioni per infrazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (Codice della Strada), come da Delibera di Giunta Comunale n. 333 del 3-12-2021.
Le risorse effettivamente attribuibili al personale dipendono dal grado di realizzazione degli obiettivi, tenendo conto del fatto che, come stabilito nella citata deliberazione giuntale n. 113/2022, per realizzazioni uguali o superiore al 90% del preventivato comporteranno comunque la liquidazione dell'intera somma.

Progetto Speciale rivolto al personale delle istituzioni per l'infanzia comunali di Riccione
Le risorse sono state stanziate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL 21.05.2018.
Il progetto, presentato nel PEG/Piano della Performance 2022-24 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31-1-2022 (Documento A4), riguarda il personale delle istituzioni per l'infanzia Comunali.
Il progetto è richiamato anche nella Delibera di Giunta n. 113 del 31-3-2022 "Direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente - anno 2022 e indirizzi alla delegazione trattante per la contrattazione integrativa per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2022 e la modifica al CCI normativo 2019-2021" (punto 1 lett. C1).
I criteri per la verifica dei risultati conseguiti sono contenuti nel progetto stesso, mentre le modalità di distribuzione dell'incentivo tra i dipendenti che partecipano al progetto sono contenuti nel presente CCI.
La somma stanziata è pari a **€ 75.000,00** e le risorse saranno concretamente erogate all'esito della verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi e del processo di valutazione individuale come previsto.

Obiettivi di sviluppo - Progetti di miglioramento - Le risorse sono state stanziate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL 21.05.2018.
La deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 31-3-2022 (punto 1C3) più volte richiamata ha stanziato €. 53.000,00 di risorse aggiuntive in ragione dei progetti di miglioramento destinati a vari servizi dell'ente.

Aggiungendo a tale stanziamento le parti del Fondo risorse decentrate non assegnate ad altri istituti contrattuali, comprese le economie del Fondo risorse decentrate (parte stabile) e le economie del fondo per il lavoro straordinario 2021, l'ammontare complessivo di risorse destinabile ai dipendenti sulla base della partecipazione a tali progetti, è pari ad €. **197.739,51.**

Tali risorse saranno concretamente erogate anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto, sulla base dei criteri di cui al presente CCI e al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (anche in tal caso per percentuali di realizzazioni uguali o superiori al 90% si erogherà l'intero importo stanziato).
L'importo sopra indicato comprende anche l'importo da destinare al riconoscimento del Premio differenziale individuale previsto dall'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21.5.2018 e dall'art. 15 del CCI per il triennio 2019/2021.

Totale destinazione regolate dal contratto decentrato: € 342.239,51

2.3 Sezione III – Destinazione ancora da regolare

Con il contratto integrativo di ripartizione sono regolate tutte le risorse del Fondo.

2.4 Sezione IV – Sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

La presente Sezione espone la sintesi, sottoposta a certificazione, delle poste di destinazione del Fondo.

Totale destinazioni non soggette a contrattazione decentrata o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo, comprese anche le somme per Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (determinate dal totale della Sezione 2.1)	**€ 1.449.583,84**
Totale destinazioni regolate nel presente contratto decentrato (determinate dal totale della Sezione 2.2)	**€ 342.239,51**
Totale delle destinazioni ancora da regolare (determinate nella Sezione 2.3)	**€. 0**
Totale destinazioni del fondo sottoposte a certificazione, determinato dalla somma delle 3 voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV del Modulo 1	**€. 1.791.823,35**

Quadratura delle entrate e delle uscite. Il totale delle destinazioni (uscite contabili del fondo) coincide con il totale delle risorse iscritte (entrate contabili del fondo) indicate nella sezione IV del modulo I della relazione.

2.5 Sezione V – Destinazioni Temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Come specificato nella circolare n. 25/2012 della RGS, tale sezione è pensata per gli enti locali che gestiscono la contabilità del fondo risorse decentrate non includendo nello stesso le quote spese per le Progressioni Economiche già attribuite negli anni passati.

Il Comune di Riccione, dal 2018, ha fatto confluire nel Fondo risorse decentrate le risorse previste dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, che, fino al 2017 erano state allocate fuori dal Fondo (€.**49.578,02).**

Non sono più comprese in questa sezione, dal presente anno, neppure le risorse previste dall'articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, da destinare alle posizioni organizzative appartenenti all'area delle alte professionalità (articolo 8 comma 1 lettera b) del CCNL 31 marzo 1999. Essendo le stesse state previste ed utilizzate nel corso del 2017 esse vengono poste a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018.

Totale Destinazioni Temporaneamente allocate all'esterno del fondo - €. 0,00

2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità

Come risulta dalla sezione I del modulo I, le risorse della parte stabile del fondo ammontano ad **€. 1.257.474,36.**

Le destinazioni di cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del Fondo ammontano ad **€. 901.203,72**, come risulta dalla sezione I del modulo II.

Tutte le destinazioni aventi natura certa e continuativa sono coperte con risorse stabili del fondo.

Una quota di **€ 353.500,00** di risorse stabili viene destinata alla copertura di istituti che, pur avendo carattere di sostanziale stabilità, possono, dal punto di vista normativo, essere finanziati anche con la parte variabile. Tali istituti, di natura indennitaria, vengono finanziati interamente con risorse di natura stabile.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

Tutti i compensi economici aventi natura incentivante si basano da un lato su uno stretto collegamento fra risorse disponibili ed effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento contenuti nel PEG / Piano della performance e dall'altro lato su uno stretto collegamento fra entità del compenso individuale ed esito della valutazione sulla performance individuale.

A tale riguardo con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 4.09.2020 è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), poi modificato con la Delibera di Giunta Comunale n. 375 del 27-12-2021 adeguando tutto il sistema alle normative intervenute negli ultimi anni.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni orizzontali

In relazione all'annualità 2022 sono previste nuove progressioni economiche orizzontali.

A tal fine, l'ente procede alla valutazione del merito individuale connesso alle prestazioni annuali dei dipendenti non dirigenti, sulla base dei criteri di valutazione inclusi nel SMiVaP sopra richiamato, sulla base di apposite graduatorie di settore in cui i dipendenti sono collocati in relazione ai punteggi conseguiti con le valutazioni di merito individuali conseguiti negli ultimi tre anni e, in misura limitata, dell'esperienza acquisita.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente

Confronto relativo alla costituzione del Fondo (Tabella 1)

Descrizione	2021	2022	Variazione assoluta	Variazione %
Risorse Storiche Consolidate (Unico Importo Consolidato) al netto decurtazioni PO Nota 1	€. 1.180.556,26	€. 1.180.556,26	0,00	0,00%
Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità Nota 2	€. 20.037,81	€. 23.656,36	3.618,55	**18,05%**
Incrementi della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 nuovo CCNL	€. 68.023,50	€. 68.023,50	0,00	0,00%
Risorse Stabili	**1.268.617,57**	**1.272.236,12**	**3.618,55**	**0,29%**
Decurtazione Personale ATA Trasferito allo Stato (ART. 67 comma 2 lett. e). CCNL 2016-2018)	- €. 14.761,76	- €. 14.761,76	0,00	0,00%
Totale Risorse Stabili (al netto decurtazione personale ATA)	**€. 1.253.855,81**	**€. 1.257.474,36**	**3.618,55**	**0,29%**
Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge	€. 238.298,74	€. 236.469,47	-€ 1.829,27	**- 0,76%**
Risorse Variabili a destinazione vincolata (art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018)	€. 150.245,41	€. 214.880,12	€ 64.634,71	**43,02%**
Economie Fondo stabile anno precedente (art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999)	€. 89.630,08	€. 77.851,78	-€. 11.778,30	**-16,00%**
Economie Fondo lavoro straordinario 2021(art. 67 comma 3 lett. e)	€. 41.110,52	€. 19.909,38	-€. 21.201,14	**-51,5%**
Decurtazione annua per piano di recupero - art. 40 comma 3-q D.Lgs. 165/2001	- €. 14.761,76	- €. 14.761,76	0,00	**0,00%**
Totale Risorse Variabili (inclusive decurtazione piano recupero personale ATA)	**€. 504.522,49**	**€. 534.348,99**	€. 29.826,50	**5,91%**
Totale Fondo	**€.1.758.378,30**	**€.1.791.823,35**	€. 33.445,05	**1,90%**
Al netto delle risorse ex art. 67 comma 3 lett. C) del CCNL 21.05.2018	**€.1.608.132,89**	**€. 1.576.943,23**	- 31.189,66	**- 1,94%**
Risorse Allocate Fuori Fondo	*0,00*	*0,00*	€ 0,00	***0,00%***

Nota 1

Importo unico consolidato al netto delle risorse stanziate per le Posizioni Organizzative nel 2017 pari a complessivi € 121.741,67

Nota 2

La voce comprende l'importo Ria cessati dal servizio (dal 01.01.2018 al 31.12.2021)

Le altre voci sono state inserite nel Unico Importo Consolidato.

Confronto relativo alla destinazione del Fondo (Tabella 2)

Destinazioni del fondo (modulo III della relazione tecnico finanziaria)

Descrizione	2021	2022	Variazione	%
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dallo specifico contratto integrativo	**€ 1.407.920,55**	**€ 1.449.583,84**	**41.663,29**	**2,96%**
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	**€ 341.402,75**	**€ 342.239,51**	**836,76**	**0,25%**
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Destinazioni	**€. 1.749.323,30**	**€. 1.791.823,35**	**42.500,05**	**2,43%**
Destinazioni Allocate Fuori Fondo	€ 0,00	€ 0,00		

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limite espressi del fondo nella fase programmatoria della gestione

Gestione contabile delle Progressioni Economiche Orizzontali e di altri trattamenti fissi e continuativi determinati dal CCNL

Le risorse finanziarie a carico della parte stabile del fondo destinate alla copertura delle progressioni economiche orizzontali (*comprensiva delle risorse previste per l'attuazione della selezione per le progressioni orizzontali 2021*) nonché al finanziamento di altri istituti fissi e continuativi quali l'indennità di comparto, le indennità professionali del personale insegnante ed educativo delle scuole materne e degli asili nido, gli oneri di riclassificazione del personale della Polizia Municipale (*art. 7, comma 7 CCNL 31/03/1999*) e l'indennità erogata al personale ex VIII q.f. (*art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995*) e stanziate nelle voci di bilancio su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari sono state automaticamente impegnate con l'approvazione del BPF 2022-2024 per una spesa complessiva prevista per l'esercizio 2022 di € **901.203,71**.

Sulle medesime risorse stabili è stata finanziata la spesa prevista per complessivi **€ 289.000,00** per il finanziamento delle specifiche indennità di cui all'art. 68 comma 2 del CCNL del 21.5.2018 spettanti al personale dell'ente a liquidazione mensile *(Indennità turno, Indennità condizioni di lavoro, Indennità di*

reperibilità, Indennità di servizio esterno personale P.M. e maggiorazione lavoro festivo) previste e disciplinate, anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi, direttamente dal CCNL vigente e dai CCI sottoscritti dal Comune di Riccione. La residua quota di risorse stabili del Fondo 2022 di € 67.270,65 non allocata sulla competenza del BPF 22 é prevista quale stanziamento di spesa iscritto a titolo di FPV.

Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (articolo 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018)

Le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge **non assoggettate al limite di spesa**, e destinate al finanziamento degli istituti di cui all'articolo 67 comma 3 lett. C) del CCNL 21.05.2018 (incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, compensi per l'avvocatura comunale per spese di giudizio recuperate dalla parti soccombenti, incentivo per il personale non dirigenziale per recupero evasione Imu e Tari disciplinato dall'art. 1, comma 1091, L. 30 Dicembre 2018, n.145 e compensi Istat (art. 70-ter CCNL Funzioni Locali 21.05.2018), sono previste su specifiche voci di bilancio della spesa di personale come indicate nella sezione III del presente Modulo al punto Gestione Contabile delle risorse variabili del fondo.

Gli stanziamenti del fondo **assoggettati al limite di spesa** relativi al finanziamento dei compensi per l'Avvocatura spettanti a seguito di giudizi favorevoli all'ente con spese compensate , gli incentivi per attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria (art. 32 comma 40 D.L. 269/2003) ed il compenso previsto per le spese di giudizio recuperate dalle parti soccombenti nelle controversie tributarie (*assoggettate al limite "salvo che tali soggetti (percettori dei suddetti compensi) siano in possesso dell'abilitazione e siano iscritti nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all'albo" come stabilito dalla Corte dei Conti Veneto con deliberazione 177/2020*) sono iscritti tra le voci di spesa del personale delle pertinenti missioni/programma alimentate dalle risorse variabili del Fondo come indicate nella sezione III del presente Modulo al punto Gestione Contabile delle risorse variabili del fondo.

Le suddette previsioni di spesa sono iscritte sul Fondo secondo un criterio di competenza.

La gestione in termini di impegno e di liquidazione dei citati istituti avviene in applicazione dei principio contabile della competenza finanziaria "potenziata" come declinato per le singole fattispecie.

Gestione Contabile delle altre risorse del fondo

Le altre risorse finanziarie del fondo (*trattasi delle risorse variabili del fondo 2022 a destinazione non vincolata*) sono allocate sulle pertinenti voci di spesa del personale del BPF 2022-2024-esercizio 2022 a valere sugli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato 2022 costituito con l'approvazione del bilancio BPF 2022-2024 per complessivi € 319.468,87 *(€ 410.928,40 al lordo oneri riflessi ed Irap*), come indicato nella sezione III del presente Modulo al punto Gestione Contabile delle risorse variabili del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa Sezione deve dare contezza – attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione, che è stato rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa vigente.

In questa sezione, come specificato dalla circolare RGS 25/2012, sono esplicitati i vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne impongono una riduzione.

A tal fine si ritiene opportuno richiamare succintamente l'evoluzione della normativa in materia di decurtazione del Fondo, e degli effetti che essa ha prodotto e produrrà nel caso specifico del Comune di

Riccione.
L'art. 9 comma 2 bis del **DL 78/2010** convertito con legge n. 122/2010, stabiliva che "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".
Per il 2015, l'art. 1 comma 456 **L. 147 del 27.12.2013** (legge di stabilità 2014) ha introdotto una modifica all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, prevedendo che "…*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*". Tale modifica ha portato a consolidare, per il 2015, le riduzioni conseguite nei quattro anni precedenti, senza l'obbligo di riduzione ulteriore in caso di riduzione del numero di dipendenti.
Tale obbligo è stato reintrodotto con l'art. 1 comma 236 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, testualmente: "*... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ..... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*";
Per il 2016 quindi è tornato l'obbligo di riduzione del limite del fondo in relazione alla riduzione del personale in servizio.
L'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 *ha modificato di nuovo la disciplina per il calcolo del limite del Fondo, ha stabilito che "....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ..... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016" senza più, quindi, alcun obbligo di decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

L'importo determinato per l'anno 2016 è quindi diventato il nuovo termine di riferimento per il calcolo del limite, confermato anche dall'art. 33 comma 2 (ultimo periodo) del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

A proposito di questa ultima disposizione legislativa in materia di limite del Fondo, si segnalano: il – il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 Marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27 Aprile 2020), che all'art. 1 comma 2 espressamente prevede che la disciplina di "adeguamento" del limite di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio stabilita dall'art. 33 comma 2 del D.L 30 aprile 2019, n. 34 si applica nei Comuni con decorrenza dal 20.04.2020 precisando che "*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio si inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";

- la Nota MEF-RGS prot. 179877 del 1.9.2020 contenente istruzioni applicative della disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 per i Comuni, concernente l'adeguamento del limite di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio, relative al calcolo del valore medio delle risorse del trattamento accessorio assoggettate a limite destinate al personale in servizio al 31.12.2018 nonché al calcolo delle variazioni di personale a tempo indeterminato registrate in corso d'anno legittimanti l'adeguamento del limite;

- la Circolare Mef - Rgs n.16 del 15.06.2020 avente ad oggetto "Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" secondo la quale, ai fini della determinazione del limite delle risorse destinate al trattamento accessorio nell'anno 2016 in applicazione della disciplina prevista dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs .75/2017 "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione";

Il limite del Fondo è stato quindi ricalcolato secondo le indicazioni operative contenute nella citata nota MEF-RGS. prot. 179877 del 1.9.2020, tenendo conto cioè dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016 (dipendenti, dirigenti e segretario comunale) assoggettato a limite ed allocate nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, nel Fondo risorse decentrate, nel Fondo per gli incarichi di PO, nel Fondo per lavoro straordinario e nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Comunale. La somma di tali importi costituisce il limite di spesa da rispettare per il trattamento accessorio di tutto il personale dell'Ente.

Il rispetto del limite di spesa "complessivo" del salario accessorio per l'anno 2021 è stato dimostrato nel prospetto Documento A allegato alla determina dirigenziale n. 1660 del 25.11.2021 avente ad oggetto" *Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato-anno 2021*" con risorse assoggettate al limite iscritte sui fondi 2021 per complessivi € 2.030.780,11 a fronte di corrispondenti risorse 2016 pari ad € 2.080.100.05.

Come si evince dal Prospetto di costituzione del Fondo 2022, l'ammontare del Fondo per la parte soggetta a limite è pari **a €. 1.446.932,19**, importo che, secondo la disciplina di cui alla Nota MEF del 1.9.2020 sopra richiamata costituisce una delle componenti del Fondo da considerare, (insieme al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Comunale, dei dirigenti, delle PO e del Fondo per il lavoro straordinario) che l'Amministrazione sarà tenuta a rispettare. E' tuttavia utile sottolineare come l'importo del Fondo risorse decentrato 2022 sopra indicato è ampiamente dentro il limite per quanto riguarda la componente corrispondente, pari a €. **1.575.557,07** e cioè l'Importo del Fondo certificato 2016 al netto della decurtazione personale ATA e dello stanziato 2017 per le Posizioni organizzative.

In questa sezione viene inoltre esplicitata la verifica tecnico amministrativa delle spese a carico del fondo 2021 al fine di verificare l'esistenza delle cosiddette economie contrattuali. Le economie di parte stabile possono essere iscritte sul fondo risorse decentrate dell'anno 2022 quale quota una tantum ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 che testualmente recita" *Sono infine rese disponibili*

eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Verifica Amministrativa Economie Contrattuali sul Fondo 2021
Economie di Parte stabile del Fondo risorse decentrate 2021 iscrivibili sulla parte variabile del Fondo 2022

Istituti da finanziarie in via obbligatoria con la parte stabile	**Stanz. Fondo 2021**	**Spesa effettiva 2021**	**Economia sul Fondo 2021**
Progressioni economiche orizzontali - Stanziamento sul Fondo	640.684,59	621.504,63	**19.179,96**
Indennità di comparto	222.589,19	211.608,45	**10.980,74**
Indennità professionali insegnanti	28.310,62	26.057,96	**2.252,66**
Indennità professionali educatori	22.000,00	22.807,71	**- 807,71**
Riclassificazione Personale PM ex V qualifica	5.722,08	5.722,08	**0,00**
Personale ex 8 q.f.	2.324,16	2.324,16	**0,00**
Riepilogo economie 2021 x istituti finanziabili obbligatoriamente con la parte stabile	**921.630,64**	**890.024,99**	**31.605,65**

Istituti di contrattazione nazionale	**Stanz. Fondo 2021**	**Spesa effettiva 2021**	**Economia sul Fondo 2021**
Indennità di turno	206.000,00	188.261,40	**17.738,60**
Indennità condizioni di lavoro	38.000,00	31.845,96	**6.154,04**
Indennità di Reperibilità	1.500,00	925,57	**574,43**
maggiorazione 50% lavoro festivo	2.500,00	2.559,75	**- 59,75**
Maggiorazione lavoro ordinario notturno e festivo	0,00	0,00	**0,00**
Indennità di Specifiche responsabilità c. 2	5.100,00	4.084,68	**1.015,32**
Indennità di Specifiche responsabilità c. 1 (finanziato con parte stabile) nota 1	5.625,17	5.625,17	**0,00**
Indennità di funzione	7.500,00	6.500,00	**1.000,00**
Indennità di servizio esterno	66.000,00	46.176,51	**19.823,49**

Riepilogo economie 2021 x istituti finanziabili con la parte stabile o variabile	**332.225,17**	**285.979,04**	**46.246,13**

Totale economie della parte stabile del Fondo 2021	**1.253.855,81**	**1.176.004,03**	**77.851,78**

Nota 1 - L'indennità per specifiche responsabilità è stata finanziata per 5.625,17 euro con risorse di parte stabile e per €. 29.315,27 con risorse di parte variabile.

Le economie contrattuali sulle risorse stabili del Fondo 2021 come in precedenza accertate per complessivi € 77.851,78 trovano copertura finanziaria **sugli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato 2022 delle** pertinenti voci di spesa del personale del BPF 2022-2024- Esercizio 2022 come indicato nella sezione III del presente Modulo al punto Gestione Contabile delle risorse variabili del fondo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

In questa sezione sono indicate le voci di bilancio che garantiscono la copertura finanziaria del fondo pari a complessivi **€ 1.791.823,35**, distinguendo fra le diverse modalità di gestione contabile come specificate nella sezione 1 del presente modulo.

Gestione contabile delle risorse stabili del fondo

La provvista finanziaria delle risorse stabili del fondo per complessivi di € **1.257.474,36** *(€ 1.650.964,22 al lordo oneri riflessi ed Irap*), come dettagliatamente individuate nel precedente punto 1.1 della Sezione I – "Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità" è prevista sulle pertinenti voci di spesa del personale del BPF 2022-2024 - Esercizio 2022 riportate nel Documento 1 allegato alla presente relazione, riportate nel corrispondente Documento 1 della proposta di determina dirigenziale avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali.

Gestione Contabile delle risorse variabili del fondo

La provvista finanziaria delle risorse variabili del fondo per complessivi € **319.468,87** (€ *410.928,40 al lordo oneri riflessi ed Irap)*, come dettagliatamente individuate nel precedente punto 1.2 Sezione II – Risorse Variabili esclusi gli istituti del salario accessorio a destinazione vincolata disciplinati da specifiche disposizioni di legge indicati al punto successivo è prevista sugli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato 2022 del bilancio BPF 2022-2024-Esercizio 2022 afferenti le voci di spesa del personale indicate **nel Documento 2** allegato alla presente relazione.

Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (articolo 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018)

La copertura finanziaria dei seguenti istituti del salario accessorio a destinazione vincolata:

1. incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
2. compensi per l'avvocatura comunale per spese di giudizio recuperate dalla parti soccombenti;
3. compensi per l'avvocatura comunale per spese di giudizio compensate tra le parti nei limiti dello stanziamento previsto nel 2013;

4. incentivo per il personale non dirigenziale per recupero evasione Imu e Tari disciplinato dall'art. 1, comma 1091, L. 30 Dicembre 2018, n.145;
5. compensi Istat (art. 70-ter CCNL Funzioni Locali 21.05.2018);
6. compensi previsti dall' art. 32, comma 40, della L. n. 326/2003 destinati al personale utilizzato nell'attività istruttoria di pratiche di condono edilizio ;
7. compensi per spese di giudizio recuperate dalle parti soccombenti nelle controversie tributarie (*compenso erogabile anche ai titolari di P.O. ai sensi dell'art..18 comma 1 lett.h del Ccnl 2016-2018-Comparto funzioni locali)*

è assicurata delle risorse derivanti dalle specifiche disposizioni di legge che ne prevedono l'erogazione a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge iscritte nei pertinenti stanziamenti di spesa del personale del BPF 2022-2024- Esercizio 2022 per complessivi € 214.880,12 *(€ 286.603,56 al lordo oneri riflessi ed Irap)* come indicati nel **Documento 3** allegato alla presente relazione.

Il Dirigente del Settore
"Servizi Amministrativi e Giuridici – Attività Produttive – Demanio – Risorse Umane – PNRR"
Dott.ssa Graziella Cianini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.